TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 4

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif

Gerarchia dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reali equipaggi marittimi e loro corrispondenza di grado col Regio esercito.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con quelli del R. Esercito e' la seguente:

R. Marina. R. Esercito.

Militari del C.R.E.M.

Comune di 2ª e di 1ª classe Soldato e appuntato

Sotto capo Caporal maggiore

Sottufficiali.

2° Capo Sergente Maggiore

Capo di 3ª classe Maresciallo

Capo di 2ª classe Maresciallo Capo

Capo di 1ª classe Maresciallo Maggiore

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni.

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 30 NOVEMBRE 1936, N. 2508, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 GIUGNO 1937, N. 1014.

Ai sottocapi volontari ordinari giudicati meritevoli di proseguire la carriera e' assegnata la classifica di sottocapi brevettati, giusta l'art. 69.

Per ciascuna categoria e specialita' la composizione gerarchica e' stabilita dal Ministero in relazione alle esigenze dei vari servizi. Per la categoria aiutanti la gerarchia e' costituita dai gradi di secondo capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Per la categoria istruttori educazione fisica la gerarchia e' costituita dai gradi di sottocapo brevettato, secondo capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Per la categoria portuali la gerarchia e' costituita dai gradi di sottocapo, sottocapo brevettato, secondo capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Per le categorie fuochisti e trombettieri la gerarchia si arresta al grado di sottocapo.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 1 luglio 1938 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 15 giugno 1933, n. 778 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "Nell'art. 4: [...] b) nel penultimo comma, dopo le parole «capi di 1ª classe», sono aggiunte le altre: «compresi fra questi i capi di Iª classe trattenuti».

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-4-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-5-commi-1-2-4-e-5-e-15-comma-1-modif/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it